



CITTÀ DI MONDRAGONE

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Caserta

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 123 del 06-08-2024

OGGETTO: MAPPATURA IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONDRAGONE – ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **sei** del Mese di **agosto** alle ore 14:30, nella sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei seguenti componenti:

N.	COGNOME NOME	Presente	Assente	Incarico
1	LAVANGA FRANCESCO	X		Sindaco
2	TRAMONTI MARIA	X		Assessore
3	MIRAGLIA CARMELA	Da Remoto		Assessore
4	PACIFICO ARMANDO MARCO	Da Remoto		Vice Sindaco
5	PALMIERI RAFFAELE	X		Assessore
6	PIAZZA GIUSEPPE	Da Remoto		Assessore

PRESENTI N. 6 ASSENTI n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOT.T.SSA ANNAMARIA MEROLA il quale provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, AVV. FRANCESCO LAVANGA, nella qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta del Responsabile dell'Area AREA VII - URBANISTICA EDILIZIA PATRIMONIO DEMANIO SUAP ARCH. GIOACCHINO ROSARIO DE MICHELE;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art 49 e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 approvativo del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

All'unanimità dei voti, espressa nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione concernente l'OGGETTO: **MAPPATURA IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONDRAGONE – ATTO DI INDIRIZZO**, che, allegata alla presente, ne è parte integrante e sostanziale;

Infine con separata unanime votazione favorevole resa nei modi di legge

DELIBERA

All'unanimità

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. L.gs. 267/2000



CITTÀ DI MONDRAGONE

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Caserta

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale

N. 46 del 06-08-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA VII

Premesso che

- L'articolo 38, comma 6, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (D.L. n. 76/2020), nell'integrare l'art. 8 della Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico (n. 36/2001) ha così statuito: *"I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4"*;

- La giurisprudenza ampiamente consolidata ha stabilito che, in tema di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, è consentito ai Comuni di individuare criteri per l'ubicazione degli stessi (anche espressi sotto forma di divieto, quali, ad esempio, il divieto di installazione su ospedali, case di cura, ecc.), mentre non è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei, quali le prescrizioni di distanze minime da rispettare dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, ospedali, case di cura, di riposo, scuole, asili nido ed altri siti sensibili (v., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 15.4.2024, n. 2467 e 22.6.2021, n. 4290);

- La previsione dei limiti all'installazione degli impianti di telefonia volti a tutelare la popolazione dalle immissioni elettromagnetiche non spetta ai Comuni in quanto le competenze in materia risultano suddivise fra lo Stato e le Regioni, mentre ai Comuni è riservata una potestà sussidiaria, potendo essi adottare regolamenti finalizzati esclusivamente ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;

Considerato che il TAR Campania Napoli, con sentenza n. 3132 del 15 maggio 2024, ha ulteriormente chiarito che *<il regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti stazioni radio base, può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, ecc.), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale. Deve allora ritenersi consentito ai Comuni, nell'esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, ai sensi dell'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 8, prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all'installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. Possono, quindi, ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono, in generale, la localizzazione degli impianti nell'area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole e ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree. In definitiva, ciò che risulta necessario è che la possibile interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico e che, comunque, i criteri localizzativi adottati non si trasformino in limitazioni alla copertura di rete. È necessario cioè che il limite o il divieto posto dall'ente locale*

non impedisca la capillare distribuzione del servizio all'interno del territorio, Deve, quindi, esservi un equo contemperamento tra l'interesse urbanistico perseguito dal Comune e l'interesse alla piena ed efficiente copertura di rete» - così, Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 1200/2024>;

Dato atto che il Comune di Mondragone è attualmente coinvolto in vari contenziosi pendenti dinanzi agli organi di giustizia amministrativa (TAR e Consiglio di Stato), promossi sia dagli operatori di telefonia, sia da operatori di infrastrutture di telecomunicazioni wireless, sia da parte di gruppi di cittadini, nei quali, a vario titolo, si discute della legittimità delle procedure autorizzative seguite dal Comune di Mondragone;

Evidenziato, in particolare, che il TAR Campania Napoli, con sentenza n. 3064 del 30 maggio 2024, oggetto di appello pendente innanzi al Consiglio di Stato, a fronte di una autorizzazione rilasciata dal Comune di Mondragone, ne ha disposto l'annullamento, accogliendo le istanze di un gruppo di cittadini; in particolare, il TAR, chiamato a pronunciarsi sulla portata e sulle modalità di attuazione degli obblighi previsti dall'art. 44 co. 5 d. lgs n. 259/03 (ex art. 87 co. 4 CCE), ha sottolineato che *“la giurisprudenza si è più volte pronunciata sulla necessità di rispettare il precetto contenuto nella norma suddetta, al fine di mettere in condizione i soggetti interessati di partecipare al procedimento volto al rilascio del titolo abilitativo, N. 01829/2024 REG.RIC. precisando che, in assenza di specifiche prescrizioni in ordine alle modalità delle forme pubblicitarie da adottare, l'Amministrazione è comunque tenuta a prediligere quella che si riveli più idonea, nel caso concreto, a rendere nota la pendenza del procedimento ai cittadini che ne vogliono prendere parte. È previsto che le istanze aventi ad oggetto l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici debbano essere preventivamente pubblicizzate a cura dello "sportello locale", all'evidente scopo di sensibilizzare la popolazione coinvolta e di consentire la partecipazione degli interessati al processo decisionale relativo alla localizzazione della nuova infrastruttura. La giurisprudenza amministrativa ha escluso addirittura l'idoneità della sola pubblicazione all'albo pretorio a soddisfare il requisito della pubblicazione dell'istanza previsto dall'art. 87, comma 4, citato, poiché non ne garantisce la conoscibilità all'esterno degli uffici comunali, non agevola l'individuazione del procedimento pendente e la consultazione degli atti (T.A.R. Liguria sent. n. 198/2016 del 24.2.2016; Cons. Stato, sez. VI, 18 aprile 2005, n. 1773; T.A.R. Liguria, sez. I, 29 gennaio 2014, n. 165). (...) Ciò premesso, sussiste il denunciato vizio procedimentale, poiché l'Amministrazione resistente non ha informato la popolazione locale circa la proposizione dell'istanza relativa all'impianto per cui è causa, neppure mediante semplice pubblicazione all'albo pretorio (modalità che, comunque, aderendo al menzionato orientamento giurisprudenziale, non sarebbe stata sufficiente a garantirne un'idonea pubblicazione)” (Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 7430/2018). Né può sostenersi, che la violazione in questione sarebbe sanabile ai sensi dell'art. 21 octies comma 2 l. n. 241/1990. L'applicabilità dell'art. 21 octies alla fattispecie in parola è stata esclusa, da questa Sezione, nel medesimo precedente già citato, relativo ad un caso analogo: "16.3. - L'omissione in parola non può essere superata facendo applicazione del regime della cosiddetta sanatoria giurisprudenziale ex art. 21 octies della legge n. 241/1990, dovendosi escludere l'applicabilità di tale regime (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 29 dicembre 2008, N. 01829/2024 REG.RIC. n. 3758). Nell'economia del procedimento di autorizzazione all'installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, la pubblicazione dell'istanza non costituisce, infatti, un adempimento meramente formale, ma è funzionale all'attuazione di un principio di democraticità del processo decisionale che non consente deroghe di sorta. ... Né risulta possibile addurre, per escludere la rilevanza viziante dell'omissione, la pretesa ineluttabilità dell'esito del procedimento, poiché non è possibile formulare una sorta di prognosi postuma in ordine ai contenuti e alla valenza degli apporti partecipativi eventualmente garantiti da adeguate forme di pubblicità. ... L'art. 87, comma 4, citato, ha prescritto una formalità di carattere procedimentale che deve comunque precedere il provvedimento abilitativo alla realizzazione dell'impianto, con conseguente obbligo dell'amministrazione di emendare il procedimento relativo all'istanza dal rilevato vizio. ... In conclusione, l'impugnato atto di assenso implicito alla realizzazione del nuovo impianto è viziato e, pertanto, deve essere annullato, a causa del mancato adempimento da parte dell'amministrazione dell'onere di pubblicità, previsto dalla legge ed essenziale nell'ambito del procedimento.” (Tar Campania, Napoli, Sez. VII, n. 7430/2018; in senso analogo Tar Campania Napoli, Sez. VII, n. 3523/2020). [..omissis..] La ratio di tale obbligo di pubblicità, in una materia così “sensibile” e “delicata” come l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici è stata ben illustrata nella sentenza impugnata, vale a dire l'esigenza di sensibilizzare la popolazione coinvolta e di consentire la partecipazione degli interessati al processo decisionale. Insomma, la ratio dell'obbligo di pubblicità è in funzione dei cittadini potenzialmente interessati dall'installazione” - Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 8436/2023, che ha confermato la pronuncia della Sezione n. 7230/2022. N. 01829/2024 REG.RIC. Per tale assorbente ragione (ed escluso che la pubblicazione sull'albo pretorio della determina comunale n. 932 cit. soddisfi l'onere di pubblicazione di cui innanzi), la domanda va accolta e, di conseguenza, va disposto l'annullamento dell'autorizzazione>;*

Ritenuto necessario, tenuto conto anche della formazione di comitati di cittadini preoccupati dall'istallazione diffusa e ravvicinata di antenne, intervenire sulla materia, esercitando i poteri di regolamentazione comunale, andando a disciplinare, nei limiti della potestà regolamentare spettante all'ente locale, nonché nel rispetto delle norme sovraordinate, sia il procedimento di rilascio delle autorizzazioni, sia il potere regolatorio previsto dall'art. 38, comma 6, sopra richiamato;

Evidenziato che, al fine di esercitare la detta potestà regolamentare, occorra da un lato procedere a una

mappatura delle antenne esistenti sul territorio, verificando, di concerto con l'ARPAC e le altre autorità preposte, sia il livello di copertura della rete sul territorio comunale di Mondragone, sia il livello di esposizione a campi elettromagnetici da parte dei cittadini;

Precisato che l'attività *de qua*, propedeutica all'esercizio della potestà regolamentare, è funzionale a garantire il giusto temperamento degli interessi in gioco, partendo dal diritto alla salute dei cittadini appartenenti alla Comunità di Mondragone, senza sottovalutare la necessità di garantire, nel rispetto del detto diritto e in condizioni di piena ed assoluta sicurezza, la copertura totale dei servizi di rete sul territorio comunale;

Ritenuto opportuno, in ragione dei necessari approfondimenti e verifiche che si dovranno compiere per l'attuazione delle attività propedeutiche all'esercizio della potestà regolamentare, formulare un espresso indirizzo agli uffici preposti di sospendere l'esame delle pratiche in corso per un periodo non superiore a 180 giorni, onde consentire al Consiglio Comunale di esercitare le potestà regolamentari di cui è titolare nella materia *de qua*;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Approvare la premessa;
- 2) Dare indirizzo al Responsabile dell'Area VII, eventualmente anche avvalendosi di professionisti esterni, di procedere a una mappatura delle antenne esistenti sul territorio, verificando, di concerto con l'ARPAC e le altre autorità preposte, sia il livello di copertura della rete sul territorio comunale di Mondragone, sia il livello di esposizione a campi elettromagnetici da parte dei cittadini;
- 3) Dare indirizzo al Responsabile dell'Area VII, eventualmente anche avvalendosi di professionisti esterni, di predisporre uno schema di regolamento ex art. 38, comma 6, d.lgs. 76/2020, da sottoporre alla approvazione del consiglio comunale, contenente anche la disciplina puntuale del procedimento di rilascio delle autorizzazioni *de quibus*;
- 4) Dare indirizzo al Responsabile dell'Area VII di sospendere l'istruttoria di tutte le pratiche, pendenti o oggetto di ricorso giurisdizionale dinanzi agli organi di giustizia amministrativa, per un periodo non superiore a 180 gg, nelle more della attuazione delle attività di cui ai punti 2) e 3) del presente deliberato;
- 5) Dare indirizzo al Responsabile dell'Area VII di trasmettere ai legali incaricati della difesa dell'ente nei giudizi concernenti tematiche afferenti le autorizzazioni *de quibus* gli eventuali provvedimenti di sospensione dell'istruttoria disposti dal Responsabile dell'Area VII in esecuzione dell'indirizzo di cui al punto 4 del presente deliberato;
- 6) Di dare mandato al Responsabile dell'Area II alla predisposizione di un capitolo di uscita dedicato alle spese che si dovranno sostenere e di stabilire, sin da ora, che sarà competenza del Responsabile dell'Area VII definire gli importi necessari all'espletamento delle attività e degli affidamenti relativi all'esecuzione di quanto previsto dalla presente deliberazione;
- 7) Di dichiarare la presente delibera immediatamente efficace.

f.to IL RESPONSABILE
AREA VII - URBANISTICA EDILIZIA
PATRIMONIO DEMANIO SUAP
ARCH. GIOACCHINO ROSARIO DE MICHELE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
AVV. FRANCESCO LAVANGA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ANNAMARIA MEROLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale e conservato in ambiente protetto ai sensi di legge.



CITTÀ DI MONDRAGONE

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Caserta

Deliberazione di Giunta Comunale

Proposta N. 46 del 06-08-2024

OGGETTO: MAPPATURA IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONDRAGONE – ATTO DI INDIRIZZO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

Favorevole

Mondragone, 06-08-2024

IL RESPONSABILE

AREA VII

ARCH. GIOACCHINO ROSARIO DE MICHELE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



CITTÀ DI MONDRAGONE

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Caserta

Deliberazione di Giunta Comunale

Proposta N. 46 del 06-08-2024

OGGETTO: MAPPATURA IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONDRAGONE – ATTO DI INDIRIZZO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di regolarità contabile:

Favorevole

Mondragone, 06-08-2024

IL RESPONSABILE

AREA II - FINANZE, CONTABILITA' E ATTIVITA' PRODUTTIVE

DOTT. MARIO POLVERINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



CITTÀ DI MONDRAGONE

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Caserta

Deliberazione di Giunta Comunale

Registro Generale n. 123 del 06-08-2024

OGGETTO: MAPPATURA IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONDRAGONE – ATTO DI INDIRIZZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Mondragone, 06-08-2024

IL RESPONSABILE

DOTT.SSA ANNAMARIA MEROLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.